

N. R.G. [REDACTED]/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. [REDACTED] 2021

tra

RICORRENTE

e

[REDACTED] S.P.A.

RESISTENTE

Oggi 20 aprile 2022, innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. MERCATALI NICOLA

Per [REDACTED] S.P.A. l'avv. [REDACTED], oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]

Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.

Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c., dandone lettura alle parti presenti.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.00

Il Giudice
dott. Maurizio Martoro





REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della Camera di consiglio, pronuncia la seguente

ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c.

nella causa promossa da:

PRG [redacted] nato [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in viale [redacted]
[redacted] c.f. [redacted], con l'avv. Nicola Mercatali di Forlì; **ricorrente**

contro:

[redacted] S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale [redacted] in
[redacted] codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli
[redacted], Società partecipante al Gruppo IVA con Partita IVA n. [redacted] con l'avv.
[redacted] di Napoli; **resistente**

iscritta al n. [redacted]/21 R.G.

Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato ritualmente alla convenuta;

richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in atti;



osservato che il ricorrente aveva chiesto in via principale, nel merito di accertare e dichiarare che il T.E.G. indicato ai fini antiusura nel contratto di finanziamento allegato al fascicolo di Parte ricorrente sub doc. 1), stipulato dal Signor [REDACTED] il 25 giugno 2009 con [REDACTED] S.p.A. (oggi [REDACTED] S.p.A.) e censito nei registri della Resistente al n. 69000154203 è stato erroneamente calcolato al netto dei costi assicurativi, in via consequenziale, nel merito: accertare e dichiarare che Il T.E.G. doveva essere calcolato includendovi i costi assicurativi globali, o quantomeno i costi assicurativi a copertura della perdita d'impiego a causa di fallimento, licenziamento e comunque di eventi diversi dal decesso, in via consequenziale, nel merito: accertare e dichiarare che il TEG ricalcolato ad inclusione degli oneri assicurativi, e già anche soltanto delle assicurazioni "Rischio Impiego", è superiore al tasso soglia del 13,455%, *ratione temporis* vigente nel trimestre di stipula del contratto denunciato come pure al 13,815% vigente nel trimestre di notifica del contratto, in via consequenziale, nel merito: per tutti i motivi esposti e trattati in narrativa, accertare, ai sensi della legge n. 108/1996, che il contratto stipulato dal Ricorrente con [REDACTED] S.p.A. (oggi [REDACTED] S.p.A.) è usurario, dichiarare la nullità ex art. 1815, comma 2, cod. civ. delle clausole sui costi assicurativi, commissioni ed interessi contenute nel contratto e dunque dichiarare la non debenza di costo alcuno, in via consequenziale, nel merito: condannare [REDACTED] S.p.A. (già [REDACTED] S.p.A.), a restituire al Ricorrente i costi e gli interessi versati in esecuzione del contratto, al netto degli oneri fiscali, e dunque, in definitiva, condannare la [REDACTED] alla restituzione al Ricorrente della somma di €. 11.562,32, oltre ad interessi dalla domanda giudiziale al saldo, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del Procuratore Antistatario ex articolo 93.

Rilevato che la resistente, costituendosi ritualmente, chiedeva respingersi le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle



domande di parte ricorrente e di accertamento della nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi, condannare la [REDACTED] S.p.A alla restituzione solo degli interessi incassati pari ad € 6.467.37.

A tutela della posizione “debole” del cliente/debitore è stata emanata la L. 27 del 2012 (di conversione del D.L. n. 1 del 2012) che, all’art. 28, imponeva, alle banche che condizionavano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di una polizza vita, l’obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi loro non riconducibili. La norma prevedeva altresì che il cliente potesse scegliere polizze diverse sul mercato. Tale disposizione è stata parzialmente novellata dalla L. 124 del 2017. L’articolo riformato attribuisce adesso una maggiore facoltà di scelta al cliente, cestinando l’onere per l’Istituto erogatore di sottoporre i suddetti preventivi e contestualmente prevedendo l’obbligo di accettare la polizza scelta dal cliente, senza però modificare le condizioni contrattuali del finanziamento. Tale impostazione favorisce, come anticipato, la libertà e l’autonomia contrattuale del cliente e allo stesso tempo mira a garantire il principio della libera concorrenza nel settore. La citata disposizione, nella formulazione attuale, prevede inoltre, nel caso di sottoscrizione di una polizza presentata dalla banca in abbinamento ad un finanziamento, il riconoscimento del diritto di recesso al cliente entro 60 giorni dalla stipula. E’ interessante evidenziare che in caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento sottostante, e, qualora l’esistenza di una polizza a supporto permanga comunque elemento necessario, viene conferita la possibilità al cliente di presentarne altra in sostituzione autonomamente reperita e stipulata, recante i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dall’Autorità regolatrice. La L. 124 del 2017 ha infine introdotto il comma 3-bis all’articolo 28 L. 27/2012, che prescrive puntuali obblighi informativi a favore del cliente: gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti ad informare il richiedente del



finanziamento in merito alla provvigione percepita e all'ammontare della provvigione loro corrisposta dalla compagnia assicurativa.

Le polizze assicurative a protezione del credito costituiscono indubbiamente una spesa aggiuntiva per il soggetto finanziato. Il Testo Unico Bancario, relativamente al credito al consumo ed al credito immobiliare (artt. 121 e 120 *quinquies*), stabilisce che i costi relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito (compresi i premi assicurativi), qualora costituiscano *conditio sine qua non* per l'ottenimento del credito, devono essere inclusi nel costo totale.

Pertanto *nulla quaestio* nell'ipotesi in cui la stipula della polizza sia obbligatoria. Tuttavia, la mera qualificazione in contratto come facoltativa non è sufficiente a escluderne il computo nel TAEG. Tale impostazione è stata avvalorata dal Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, che considera connessa la polizza assicurativa al contratto di finanziamento alla presenza congiunta di alcuni indici presuntivi: la polizza deve avere chiara funzione di copertura del credito, il collegamento fra polizza e finanziamento deve presentare una connessione genetica e funzionale, il capitale o l'indennizzo devono essere parametrati al debito residuo di cui beneficiario è il solo cliente. Il Collegio fornisce inoltre, criteri di merito, in tema di onere della prova, ai quali l'intermediario si può affidare al fine di superare tale presunzione di interdipendenza.

La tematica del costo complessivo del credito nelle polizze connesse ai finanziamenti si intreccia al profilo dell'usurarietà dei tassi applicati. L'Arbitro bancario Finanziario a più riprese ha evidenziato che il tasso di interesse applicato deve essere calcolato considerando anche gli oneri assicurativi associati al finanziamento, talvolta cristallizzando meramente il principio, in altri casi, constatato nella fattispecie il superamento del tasso soglia a seguito di nuovo conteggio, tacciando di nullità la clausola determinativa degli interessi (evidentemente sovra soglia).



L'orientamento è stato ripreso e puntualizzato dalla Corte di Cassazione. Il Giudice di legittimità ha espressamente confermato che il costo della polizza assicurativa accessoria al finanziamento rientra nel concetto di "spesa" indicato dall'art. 644 c.p. ai fini della determinazione del tasso usurario, derivandone la nullità del contratto in caso di superamento. Partendo dal presupposto che la polizza viene sostanzialmente imposta dall'intermediario, assumendo quindi la natura obbligatoria, richiesta al solo fine di pervenire alla stipulazione del contratto principale e con addebito del relativo costo al cliente, i Supremi Giudici, nel calcolare il tasso di interesse applicato, prendono in considerazione dunque ogni costo associato al credito.

Chiave di volta del *decisum* è da individuare nella normativa di rango primario; l'art. 1815 cod. civ. e l'art. 644 c.p., come ridisegnati dalla L. 108/1996, stabiliscono che *"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito."*

In sostanza il tema verte sulla *vexata quaestio* relativa a quali voci debbano essere considerate nel calcolare il tasso di interesse applicato, al fine di determinarne o meno l'usurarietà. L'inciso *"...a qualunque titolo..."* tenderebbe a supportare dunque, in maniera plausibile, l'interpretazione onnicomprensiva del concetto di interessi. Il Giudice deve accertare, a parere della Corte, il costo complessivo ed effettivo del finanziamento (TEG) nella singola operazione creditizia sulla base di quanto indicato dall'art. 644 c.p., non essendo del tutto congruo dunque il riferimento al TEGM, indice di costi aggregati eterogeneo, rispondente peraltro a funzione (riproduzione dell'andamento dei tassi medi di mercato) e fonte giuridica (normativa di rango secondario) di diversa portata.

Anche il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro bancario è tornato ad esprimersi sulla questione con una pronuncia attraverso la quale, oltre a mutare l'orientamento espresso dagli Ermellini,



sviluppa un ragionamento condivisibile in merito alle ripercussioni sanzionatorie. Nei motivi della decisione si legge infatti *che “oltre all’usura pecuniaria è disciplinata l’usura reale per cui può aversi usura non solo in caso di interessi eccessivi ma anche nell’ipotesi di vantaggi diversi”*, con la conseguenza che la clausola incriminata verrebbe affetta da nullità come previsto dal secondo comma dell’art. 1815 cod. civ. (ipotesi di nullità parziale ex art. 1419, secondo comma cod. civ.; in sostanza viene colpita la singola clausola considerata iniqua senza travolgere l’intero contratto in omaggio al principio del *favor debitoris*). Ciò al fine di evitare, stante la inscindibile relazione fra la disposizione civilistica e la norma penale, il rischio di una facile elusione di quest’ultima da parte degli intermediari, attraverso l’abbassamento degli interessi da un lato con contestuale attribuzione di maggiore consistenza di altri oneri dall’altro. In definitiva il Collegio conclude sancendo che *“una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”*. La pronuncia peraltro richiama espressamente, a supporto della tesi negazionista in tema di usura sopravvenuta, la L. 24 del 2001 – Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura – che all’art. 1 recita: *“ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*.

La nullità della clausola sugli interessi usurari determina il diritto del mutuatario alla ripetizione di quelli illegittimamente versati. L’azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. degli interessi usurari si prescrive in dieci anni. La disposizione in commento (art. 1815, comma 2, c.c.) è generalmente ritenuto trovi applicazione a tutte le forme di finanziamento (e non solo al mutuo cui espressamente



si riferisce). La Cassazione ha evidenziato che l'art. 1815, comma 2, cod. civ., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempri interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano (Cass. n. 21470/2017).

La Giurisprudenza di cui sopra, trova ulteriore conferma in una recente ordinanza della Cass. Civ. n. 3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante la cessione del quinto dello stipendio, che ha precisato che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche i costi di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra i costi di assicurazione e l'erogazione del mutuo.

Alla luce di quanto sopra, tutte le clausole del finanziamento erogato al ricorrente erano state esplicitamente approvate dallo stesso, fatta eccezione per i costi dell'assicurazione obbligatoria sostenuti dal sig. [REDACTED] che hanno determinato il superamento del tasso soglia, determinando, quindi, la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi da corrispondere, da ciò al ricorrente vanno restituiti gli interessi corrisposti, per complessivi € 6.467,37.



Ritenuta, in definitiva, la parziale fondatezza della domanda, alla quale segue la condanna di [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione al ricorrente della somma di € 6.467,37 per la restituzione degli interessi corrisposti in applicazione di una clausola affetta da nullità per il superamento del tasso soglia ed alla rifusione delle spese processuali liquidate direttamente al procuratore antistatario, in misura ridotta, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, come in dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie parzialmente la domanda;

condanna la [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione al sig. [REDACTED] della somma di € 6.467,37;

condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite liquidate, in misura ridotta per i motivi su esposti, in € [REDACTED] oltre accessori, anticipazioni ed IVA se dovuta, da corrispondersi direttamente al procuratore antistatario.

Così deciso, in Verona, il 20 aprile 2022

Il Giudice
dott. Maurizio MARTORO

